



[Co. Tit.: 2.2.5_CM]

Al Funzionario Istruttore del Servizio Territorio
Dr.ssa Sabina Calogiuri

e, p.c. T.I.F. UOS Agenti Fisici
Dirigente della UOS Agenti Fisici
Dirigente della UOC Servizio Territorio
Direttore del Dipartimento

OGGETTO: D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Verifica di assoggettabilità a V.I.A. inerente il progetto “Impianto di seconda fusione del piombo con capacità di fusione superiore a 10 ton/die, finalizzato alla produzione di pallini di piombo per la caccia e il tiro, pallettoni, billette e filo di piombo” - Proponente: TEAM Italia S.r.l. sede legale via Fieno n°3 – MILANO – Comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web dell’Autorità Competente, art. 19 comma 3 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - Contributo Istruttorio dell’U.O. Agenti Fisici.

Rif.: Provincia di Lecce prot. n. 19868/2024 del 16/05/2024, acquisito al prot. ARPA Puglia n. 42497 del 16/05/2024.

Con la nota identificata in epigrafe, la Provincia di Lecce – Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica – ha avviato il procedimento in oggetto, rendendo disponibile al link¹ gli elaborati progettuali presentati, per il quale si fornisce il contributo istruttorio per le tematiche ambientali Agenti Fisici.

I documenti esaminati sono stati i seguenti

- A. Studio Preliminare Ambientale – Rev_0 del 22/03/2024;
- B. R.1 Relazione Generale – Rev_1 del 01/03/2024;
- C. R.2 Schede Tecniche IPPC – Rev_1 del 01/03/2024;
- D. R.7 Valutazione Preventiva dell’Impatto Acustico del Rumore Ambientale – Rev_1 del 01/03/2024;
- E. R.8 Verifica sullo stato di applicazione delle BAT – Rev_1 del 01/03/2024;
- F. R.11 Sintesi non Tecnica – Rev_1 del 01/03/2024;
- G. R.3 Piano di Monitoraggio e Controllo – Rev_1 del 01/03/2024;
- H. T.2 Inquadramento Urbanistico e Catastale – Rev_0 del 24/01/2024;
- I. T.6 Planimetria Sorgenti Sonore – Rev_1 del 01/03/2024;

1/3

SEZIONE 1 – Rumore e Vibrazioni

Il lotto dell’Azienda di TEAM Italia ricade in un’area di territorio classificata dal comune di Lecce “Zona D3 artigianale”. Considerato che l’Amministrazione Comunale non ha provveduto alla classificazione acustica del territorio, come stabilito dal DPCM 14/11/1997², i limiti di zona da rispettare sono quelli di accettabilità definiti in Tabella 1 art. 6 del DPCM 01/03/1991³ e pertanto, 70 dB(A) in periodo diurno e 60 dB(A) in periodo notturno. Un altro limite da rispettare si riferisce agli ambienti abitativi ed è il valore limite del criterio differenziale. Nella previsione di impatto acustico, riportata nel documento D. in elenco, sono stati

¹ www.provincia.le.it/ver_TEAM_ITALIA

² D.P.C.M. 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

³ D.P.C.M. 1 marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale - UOS Agenti Fisici

Via Miglietta, 2 – 73100 Lecce
Tel. 08321810011
e-mail: dap.le@arpa.puglia.it
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



presi in considerazione i rilievi strumentali condotti intorno al perimetro aziendale, effettuati durante il precedente esercizio con tutte le attività in funzione in data 22/07/2022. Considerato che l'esercizio dell'impianto verrà ridimensionato, che le suddette misure avevano già dimostrato la conformità ai limiti di accettabilità suddetti acustici, si è concluso che anche in questo caso i livelli sonori prodotti dal nuovo assetto impiantistico saranno conformi ai limiti di zona.

Per ciò che attiene la realizzazione delle migliori tecniche disponibili BAT⁴ per le componenti ambientali in esame in applicazione alle BAT 18, il Gestore considera applicate le tecniche b) e c) in quanto l'assetto impiantistico previsto comporta l'installazione degli impianti di maggiore impatto acustico all'interno di edifici, e schermature e supporti antivibrazione sui macchinari più rumorosi, mentre ritiene non applicabili le rimanenti tecniche a), d) ed e) in considerazione del futuro clima acustico atteso.

Per ciò che attiene l'elaborazione del Piano di Monitoraggio e Controllo, si ritengono adeguate alla normativa vigente le modalità e i criteri per il monitoraggio del rumore ambientale, ma non si concorda sui punti di monitoraggio.

Tutto quanto sopra richiamato, considerato che le analisi previsionale condotte sono state eseguite sulla base di misure eseguite due anni fa nella configurazione aziendale antecedente, che attualmente l'impianto non è in funzione, che il clima acustico ante-operam attuale potrebbe aver subito modifiche, che il nuovo layout è modificato rispetto a quello precedente, si ritiene che la valutazione previsionale presentata non sia conforme alle modalità stabilite dalla Norma UNI 11143-5:2005⁵, che costituisce il riferimento tecnico per la problematica trattata. Pertanto, si chiedono i seguenti approfondimenti e integrazioni documentali:

1. Il proponente dovrà eseguire una valutazione previsionale dell'impatto acustico prodotto dalla modifica proposta, in conformità alla suddetta Norma UNI, eseguendo le analisi dello stato dell'ambiente ante-operam, individuando l'area di influenza del progetto, le altre sorgenti sonore presenti e i ricettori coinvolti, da individuare in luoghi accessibili alla popolazione e non a ridosso del perimetro aziendale; analisi delle compatibilità dell'opera in fase post-operam in termini di rispetto dei valori limite indicati dalla normativa tramite modellizzazione acustica in rappresentazione cartografica e puntuale; individuazione e caratterizzazione delle sorgenti sonore specifiche di rumore e del traffico indotto tramite. Qualora le misure evidenziassero un potenziale superamento dei limiti normativi, dovranno essere individuati opportuni accorgimenti/dispositivi/interventi di mitigazione;
2. nel Piano di Monitoraggio e Controllo, i ricettori o le postazioni di misura individuate come da precedente paragrafo, dovranno essere georeferenziate;
3. eseguire un'analisi delle vibrazioni prodotte dagli impianti e/o macchinari tali da comportare possibili effetti sugli edifici circostanti e sui ricettori individuati, secondo le norme tecniche UNI-9614⁶ e UNI-9916⁷.

2/3

SEZIONE 2 – Radiazioni Ionizzanti

Dai documenti esaminati si evince che la società in oggetto non attuerà una procedura di sorveglianza radiometrica sui carichi in ingresso, finalizzata all'individuazione, al recupero e alla messa in sicurezza di

⁴ DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1032 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2016

⁵ Norma UNI 11143-5 – Metodo di stima dell'impatto acustico e del clima acustico per tipologia di sorgenti – Parte 5: Rumore da insediamenti produttivi (industriali e artigianali).

⁶ UNI 9614 – Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri della valutazione del disturbo.

⁷ UNI 9916 – Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale - UOS Agenti Fisici

Via Miglietta, 2 – 73100 Lecce

Tel. 08321810011

e-mail: dap.le@arpa.puglia.it

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



sorgenti radioattive rinvenute, come avveniva per la precedente attività. Considerato che la modifica proposta del ciclo produttivo prevede come materie prime principali solo blocchi di piombo e lingotti di piombo, e non rottami o altri materiali metallici di risulta, la modifica proposta non rientra tra le attività soggette alle disposizioni di legge di cui all'art. 72 del D.Lgs. n. 101/2020⁸ e s.m.i.. Resta inteso che le materie prime utilizzate dovranno essere certificate dall'importatore come non radioattive ai sensi del predetto decreto.

Si rimette per il seguito di competenza.

Il Funzionario Incaricato
Dr. Antonio S. Renna
(N°6784 Iscrizione ENTECA)

3/3

⁸ DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101. - Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale - UOS Agenti Fisici

Via Miglietta, 2 - 73100 Lecce
Tel. 08321810011
e-mail: dap.le@arpa.puglia.it
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it